Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 264 del 25 settembre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 settembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola materna.

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantuno posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare compresi quelli riservati alle minoranze linguistiche.

Concorsi, per titoli ed esami, a due posti complessivi di ispettore tecnico periferico per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano.

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena.

Concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici.

Concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti complessivi di ispettore tecnico periferico riservati alla scuola secondaria in lingua italiana ed alla scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola materna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico del 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, tra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Veduto il decreto ministeriale 1° aprile 1981, in particolare l'art. 1, con il quale si è provveduto, su base interprovinciale, alla ripartizione dei posti per il contingente relativo agli ispettori tecnici periferici per la scuola materna;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984, con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che alla data del 1° settembre 1983, in seguito all'applicazione del terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 928/80, risultano disponibili ventidue posti nella qualifica di ispettore tecnico periferico, contingente scuola materna;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico in prova, per il contingente relativo alla scuola materna.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso, indicato nel precedente art. 1, sono ammesse a partecipare le insegnanti di scuola materna, in possesso del diploma di laurea ed un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo, di almeno nove anni.

L'effettivo servizio di ruolo, la qualifica ed il titolo di studio, previsti nel presente articolo, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare;

d) il titolo di studio di cui è in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio;

f) gli estremi del provvedimento con il quale è stata immessa e la decorrenza di tale immissione nel ruolo del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi. In luogo di questa dichiarazione l'interessata potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

g) di non aver riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, la candidata dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

h) di non essere incorsa nella decadenza dall'impiego, né di essere stata sottoposta a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

i) di non essere o essere stata sospesa dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposta a procedimento penale;

l) il domicilio, nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

La candidata è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª. L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità della destinataria e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dello avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma della candidata, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali, previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale la candidata presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo, sulle autenticazioni e sulle legalizzazioni. Le candidate dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato, redatto in ligua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni;

2) elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dalla candidata dei documenti presentati;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dalla candidata delle eventuali pubblicazioni, di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum*, in cinque copie, sottoscritto dalla candidata sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica, in carta semplice.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, la candidata dovrà far pervenire, in tre esemplari, da distribuire in tre plichi distinti, le eventuali pubblicazioni attinenti al concorso.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco. Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome della candidata e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 6.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, la esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammesse al concorso le candidate che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, sarà nominata con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice dispone di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove di esame

Le prove di esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici con particolare riferimento alla scuola materna;

b) la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica delle candidate, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

Le prove scritte, alle quali le candidate dovranno presentarsi munite di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Le candidate alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenute a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte le candidate avranno a disposizione otto ore.

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione alle candidate ammesse alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammesse a sostenere la prova orale le concorrenti dovranno essere munite di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale s'intende superata dalle candidate che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dello inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi delle candidate che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti, le pubblicazioni o parti di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 11.

Titoli di preferenza

Le concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno incluse le concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella delle vincitrici saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le candidate collocate nella graduatoria generale di merito in posizioni eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare le vincitrici che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarate decadute, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella delle vincitrici sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

Le concorrenti collocate nella graduatoria delle vincitrici o che subentreranno nella nomina alle vincitrici rinunciatarie o dichiarate decadute dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Le candidate invalide di guerra ed assimilate debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalida, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idonea a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina - Assegnazione di sede - Decadenza

Le vincitrici del concorso conseguiranno la nomina a ispettore tecnico periferico in prova per la scuola materna e saranno assegnate a svolgere la loro funzione, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dalle aventi diritto, in una delle sedi degli uffici scolastici provinciali disponibili alla data della nomina.

Le vincitrici medesime saranno inquadrate nell'ottava qualifica funzionale, ai sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato dal Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza, nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo;

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Le candidate che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarate decadute dal diritto alla nomina.

Le candidate che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarate decadute dalla nomina. Le candidate che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per l'assunzione del servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina le candidate che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dalle candidate direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, le candidate potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'Amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 205

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

La prova avrà lo scopo di accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi dell'educazione e della scuola secondo i recenti sviluppi della ricerca pedagogica e metodologica, con particolare riferimento alla scuola materna. Essa dovrà, inoltre, consentire di rilevare la capacità del candidato di affrontare le problematiche connesse con l'assistenza tecnico-didattica propria della funzione ispettiva e di promuovere e condurre attività di aggiornamento, di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione infantile.

Seconda prova scritta

La prova sarà diretta ad accertare la capacità del candidato di valutare i problemi socio-culturali di carattere generale correlandoli al ruolo della scuola materna nella società in trasformazione.

In particolare il candidato dovrà dimostrare di conoscere e valutare i problemi connessi con i mutamenti sociali indotti dal progresso tecnologico (quali le migrazioni interne, l'urbanesimo, il lavoro della donna, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, i rapporti con la famiglia, e con la comunità locale, gli svantaggi culturali ed il disadattamento infantile, ecc....).

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, anche in relazione alle competenze della regione e degli altri enti locali, nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola materna

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni presentate, dovrà in particolare accertare nel candidato quanto segue:

la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei più rilevanti temi delle scienze dell'educazione nel loro sviluppo storico ed in rapporto alle problematiche emergenti;

la capacità di rilevare ed interpretare le connessioni fra sviluppo culturale e socio-economico del Paese ed organizzazione educativo-scolastica;

la conoscenza critica delle metodologie tecnologie educative, con specifico riferimento alle attività educative della scuola materna, anche nei riguardi dei bambini che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento;

la conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico didattici, l'aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione;

la conoscenza delle vigenti prescrizioni sugli edifici scolastici delle scuole materne, sulle attrezzature interne e esterne alle scuole, sulle dotazioni di materiale didattico e ludico e sul loro uso;

la conoscenza delle norme fondamentali sull'assistenza sanitaria e l'igiene nella scuola e sulla profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;

la conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

la conoscenza dei problemi relativi all'utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

la conoscenza approfondita degli orientamenti;

la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

la conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

la conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12)

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore vicario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinatore, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi 20 anni.
Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente all'istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione i titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10: fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode	punti 3
con votazione da punti 100/110 a 110/110 . .	» 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 .	» 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post-secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1.
Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguite nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari post-lauream di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle Università e degli istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso i coefficienti numerici di valutazione entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4703)

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantuno posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare compresi quelli riservati alle minoranze linguistiche.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico del 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale approvato con regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con con modificazione nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, contenente norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, contenente norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico periferico e in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, fra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, con il quale è stato approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentito-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto ministeriale 28 aprile 1983, art. 1, con il quale si è provveduto alla modifica del decreto ministeriale 1° aprile 1981, relativo alla ripartizone funzionale e territoriale della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici per la scuola elementare;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984 con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che alla data del 10 settembre 1984, risultano disponibili sessantuno posti nella qualifica di ispettore tecnico periferico per la scuola elementare, di cui due riservati alle scuole con lingua di insegnamento slovena nella provincia di Gorizia e di Trieste del Friuli-Venezia Giulia, uno riservato alle scuole elementari in lingua italiana e uno riservato alle scuole elementari in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Per il numero dei posti appresso indicati, per il contingente relativo alla scuola elementare sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico in prova:

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti	Contingente
—	—	—
1	57	Scuola elementare
2	2	Scuola elementare, riservato alle scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e Trieste.
3	1	Scuola elementare, riservato alle scuole con lingua di insegnamento italiana nella provincia autonoma di Bolzano.
4	1	Scuola elementare, riservato alle scuole con lingua di insegnamento tedesca nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 il personale direttivo e docente di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) i direttori didattici di scuola elementare,

b) gli insegnanti elementari,

c) gli istitutori e le istitutrici;

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Il personale docente deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'effettivo servizio di ruolo, le qualifiche ed il titolo di studio previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Al concorso di cui al numero 2 del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale direttivo e docente appartenente ad una delle categorie sopra indicate, titolare in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Al concorso di cui al n. 3 del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale direttivo e docente appartenente ad una delle categorie sopra indicate, titolare in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento italiano o delle località ladine ed appartenente al gruppo linguistico italiano o ladino, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Al concorso di cui al n. 4 del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale direttivo e docente appartenente ad una delle categorie sopra indicate, titolare in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento tedesco o delle località ladine ed appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazone del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. I candidati medesimi dovranno allegare ad ognuna di esse e, comunque, all'ultima domanda presentata, l'elenco, su carta libera, debitamente sottoscritto, dei concorsi a ispettore tecnico periferico ai quali hanno chiesto di partecipare.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare, indicandone il numero d'ordine, il numero dei posti, come risultano indicati nel precedente art. 1;

d) il titolo di studio di cui è in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità (con la precisazione della relativa lingua d'insegnamento per i candidati che partecipino ai concorsi di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente art. 1) e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio.

I candidati che intendano partecipare al concorso di cui al punto 3 del precedente art. 1, dovranno altresì dichiarare di appartenere al gruppo linguistico italiano o ladino, quelli invece che intendano partecipare al concorso di cui al punto 4 del medesimo art. 1 dovranno dichiarare di appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

f) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi. In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

g) di non aver riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata nonché se è pendente ricorso avverso il procedimento stesso;

h) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

i) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposto a procedimento penale;

l) il domicilio nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazione relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata che comil possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autentificazioni e legalizzazioni.

I candidati dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato redatto in lingua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni;

2) elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni, di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum*, in cinque copie sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e/o di direzione, in carta semplice.

I candidati che partecipino a più concorsi per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico indetti con il presente provvedimento e con il decreto ministeriale del 6 luglio 1984 pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* debbono allegare la predetta documentazione, le pubblicazioni di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda e corredare le altre di fotocopia della documentazione medesima (escluse le pubblicazioni) sottoscritta per autentica dagli interessati. Queste ultime domande dovranno inoltre contenere l'esplicito riferimento a quella cui viene allegata la documentazione in originale e le pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire in tre esemplari, da distribuire in tre plichi distinti le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o la sottosettore di insegnamento oggetto del concorso al quale chiede di partecipare.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco. Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 6.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, costituite ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, saranno nominate con successivi decreti del Ministero della pubblica istruzione.

Alle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai numeri 2 e 4 del precedente art. 1 sono aggregati, rispettivamente, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, al primo un docente universitario di lingua slovena, al secondo un docente universitario di lingua tedesca.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove di esame

Le prove di esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A1* al presente decreto, per quanto riguarda i concorsi di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 1, e nell'allegato *A2* al presente decreto per quanto riguarda i concorsi di cui ai punti 3 e 4 del precedente art. 1.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

I candidati che partecipano ai concorsi indicati ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 1 dovranno sostenere le prove d'esame in lingua italiana, mentre coloro che partecipino al concorso di cui al n. 4 del precedente art. 1 dovranno sostenere le prove di esame in lingua tedesca.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione del concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 su 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni o parti di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo nell'ordine della graduatoria a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idonea a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I vincitori dei concorsi di cui ai numeri 2, 3 e 4, del precedente art. 1 dovranno produrre, un certificato rilasciato dalla autorità competente attestante la propria titolarità in una delle istituzioni scolastiche previste nel precedeente art. 2, inoltre i vincitori dei concorsi indicati ai punti 3 e 4 del medesimo art. 1 dovranno produrre il certificato rilasciato dall'autorità competente attestante il gruppo linguistico al quale hanno dichiarato di appartenere.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina - Assegnazione di sede - Decadenza

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per la scuola elementare e saranno assegnati a svolgere le loro funzioni, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto per le preferenze espresse dagli aventi diritto, in una delle sedi degli uffici scolastici provinciali disponibili all'epoca della nomina. In particolare i vincitori del concorso di cui al n. 2 del precedente art. 1 saranno assegnati agli uffici scolastici provinciali di Trieste o Gorizia, inoltre il vincitore del concorso di cui al n. 3 del precedente art. 1 sarà assegnato alla Sovrintendenza scolastica della provincia di Bolzano, infine il vincitore del concorso indicato al n. 4 del precedente art. 1 sarà assegnato alla intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

I vincitori medesimi saranno inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, ai sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centoottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo;

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per la assunzione del servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

Documenti e pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, colle stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 206

ALLEGATO A1

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI ISPETTORE TECNICO PERIFERICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

La prova verterà su problemi pedagogici-didattici nel quadro dei problemi generali dell'educazione e di quelli della scuola elementare in particolare.

Anche al fine di accertare il grado di capacità nell'esercizio delle competenze di assistenza tecnico-didattica, di promozione delle attività di aggiornamento, di ricerca e di sperimentazione nella prospettiva della realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, la prova dovrà consentire di rilevare come il candidato possegga e valuti la problematica connessa con la attuale dibattito pedagogico didattico con particolare riguardo alle dinamiche educative e agli assetti istituzionali della scuola elementare.

Seconda prova scritta

La prova dovrà accertare la capacità del candidato di valutare i problemi socio-culturali di carattere generale correlandoli al ruolo della scuola elementare nella società in trasfor norazioni. . . .

Il candidato dovrà dimostrare di saper opportunamente impostare e valutare problemi quali: l'alfabetizzazione culturale, il dibattito sugli aspetti sociali dell'educazione, il recupero degli svantaggi culturali, il dirittó educativo dei portatori di minorazioni.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi della scuola elementare, anche in relazione alle competenze della regione e degli altri enti locali nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della comunità europea, relativamente alla scuola elementare.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni presentate, dovrà in particolare accertare nel candidato quanto segue:

la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei più rilevanti temi delle scienze dell'educazione nel loro sviluppo storico e in rapporto alle problematiche emergenti;

la capacità di rilevare ed interpretare le connessioni fra sviluppo culturale e socio-economico del Paese ed organizzazione educativo-scolastica;

la conoscenza critica delle metodologie e tecnologie educative, con specifico riferimento alle attività educativo-didattiche della scuola elementare, anche nei riguardi degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento;

la conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, l'aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione;

la conoscenza delle norme fondamentali sull'assistenza sanitaria e l'igiene nella scuola e sulla profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;

la conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

la conoscenza dei problemi relativi alla utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

la conoscenza approfondita degli specifici programmi di insegnamento;

la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

la conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

la conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

ALLEGATO *A2*

CONCORSI PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI ISPETTORE TECNICO PERIFERICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA TEDESCA E IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

La prova verterà su problemi pedagogico-didattici nel quadro dei problemi generali dell'educazione e di quelli della scuola elementare in particolare.

Anche al fine di accertare il grado di capacità nell'esercizio delle competenze di assistenza tecnico-didattica, di promozione delle attività di aggiornamento, di ricerca e di sperimentazione nella prospettiva della realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, la prova dovrà consentire di rilevare come candidato possegga e valuti la problematica connessa con la attuale dibattito pedagogico didattico con particolare riguardo alle dinamiche educative e agli assetti istituzionali della scuola elementare.

Seconda prova scritta

La prova dovrà accertare la capacità del candidato di valutare i problemi socio-culturali di carattere generale correlandoli al ruolo della scuola elementare nella società in trasformazione.

Il candidato dovrà dimostrare di saper opportunamente impostare e valutare problemi quali: l'alfabetizzazione culturale, il dibattito sugli aspetti sociali dell'educazione, il recupero degli svantaggi culturali, il diritto educativo dei portatori di minorazioni.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi della scuola elementare anche in relazione alle competenze delle regioni, degli altri enti locali e della provincia autonoma di Bolzano nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola elementare.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte tra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni presentate, dovrà in particolare accertare nel candidato quanto segue:

la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei più rilevanti temi delle scienze dell'educazione nel loro sviluppo storico e in rapporto alle problematiche emergenti;

la capacità di rilevare ed interpretare le connessioni fra sviluppo culturale e socio-economico del Paese ed organizzazione educativo-scolastica;

la conoscenza critica delle metodologie e tecnologie educative, con specifico riferimento alle attività educativo-didattiche della scuola elementare, anche nei riguardi degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nei comportamento;

la conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, l'aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione;

la conoscenza delle norme fondamentali sull'assistenza sanitaria e l'igiene nella scuola e sulla profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;

la conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

la conoscenza dei problemi relativi alla utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

la conoscenza approfondita degli specifici programmi di insegnamento;

la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

la conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

la conoscenza approfondita delle problematiche dell'Alto Adige dal 1918 in poi e dello statuto d'autonomia della provincia di Bolzano e della sua attuazione;

la conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12).

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore vicario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinatore, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi venti anni. Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

1) Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente alla istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione i titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10: fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode	punti 3
con votazione da punti 100/110 a 110/110 .	» 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 .	» 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post-secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1. Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguite nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto, per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari post-lauream di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle università e negli Istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione, entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4704)

Concorsi, per titoli ed esami, a due posti complessivi di ispettore tecnico periferico per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, tra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1977, n. 104, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, ed in particolare l'art. 14;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;

Veduto il decreto ministeriale 28 aprile 1983 ed in particolare l'allegata tabella *C* relativa ai posti di ispettore tecnico periferico per la provincia autonoma di Bolzano, nella quale figurano, tra l'altro, anche i due posti istituiti dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89/83, in aggiunta alla dotazione organica complessiva di seicento posti di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984 con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che occorre provvedere alla copertura dei due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca, istituiti dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89/83 per la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente da destinare alla provincia autonoma di Bolzano, sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami:

a) un posto per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana;

b) un posto per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca;

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente di seconda lingua tedesca e direttivo di ruolo, appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino, titolare rispettivamente il personale docente in istituzioni scolastiche della provincia autonoma di Bolzano con lingua di insegnamento italiana ed il personale direttivo titolare in istituzioni scolastiche della medesima provincia con lingua di insegnamento tedesca.

Al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente di seconda lingua italiana e direttivo di ruolo appartenente al gruppo linguistico italiano o ladino, rispettivamente titolare il personale docente in istituzioni scolastiche della provincia autonoma di Bolzano con lingua d'insegnamento tedesca ed il personale direttivo titolare in istituzioni scolastiche della medesima provincia con lingua d'insegnamento italiana.

Il personale di cui ai precedenti commi, oltre ad essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) i direttori didattici di scuola elementare;

b) gli insegnanti elementari;

c) gli istitutori e le istitutrici;

d) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

e) i presidi e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

f) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali;

g) le vici direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato;

h) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

i) gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o ai posti di preside non sia prevista.

Il personale docente deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'effettivo servizio di ruolo, le qualifiche ed il titolo di studio previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. I candidati medesimi dovranno allegare ad ognuna di esse e, comunque, all'ultima domanda presentata, l'elenco, in carta libera, debitamente sottoscritto, dei concorsi ad ispettore tecnico periferico ai quali avranno chiesto di partecipare.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare tra i due previsti dal precedente art. 1;

d) il titolo di studio di cui è in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio;

f) i candidati che intendano partecipare al concorso di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; quelli che intendano patecipare al concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 1 dovranno dichiarare di appartenere al gruppo linguistico italiano o ladino;

g) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi. In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

h) di non aver riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riporato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata nonché se e pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

i) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

l) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposto a procedimento penale;

m) il domicilio nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo sulle autenticazioni e legalizzazioni. I candidati dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato redatto in lingua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni;

2) elenco in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum*, in cinque copie, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e/o di direzione, in carta semplice.

I candidati che partecipino a più concorsi per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico indetti con il presente provvedimento e con i decreti ministeriali del 6 luglio 1984 pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale* debbono allegare la predetta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda e corredare le altre di fotocopie della documentazione medesima (escluse le pubblicazioni) sottoscritta per autentica dagli interessati. Queste ultime domande dovranno inoltre contenere l'esplicito riferimento a quella cui viene allegata la documentazione in originale e le pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire in tre esemplari da distribuire in tre plichi distinti le eventuali pubblicazioni attinenti al concoso al quale chiede di partecipare.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco. Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 6.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, costituite ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, saranno nominate con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

Alla commissione esaminatrice del concorso di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 è aggregato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, un docente universitario di lingua tedesca.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove di esame

Le prove di esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti all'insegnamento della seconda lingua;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità Europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

I candidati che partecipano al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno sostenere le prove di esame in lingua tedesca mentre quelli che partecipano al concorso di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 1 dovranno sostenerle in lingua italiana.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dai Commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* del presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti, le pubblicazioni o parte di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per la ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo nell'ordine della graduatoria a surrogare il vincitore che rinunci alla nomina o ne sia dichiarato decaduto, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e quella del vincitore sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

Il concorrente collocato nella graduatoria del vincitore o quelli che subentreranno nella nomina al vincitore medesimo rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un ist tuto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

d) certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la titolarità nelle rispettive istituzioni scolastiche;

e) certificato rilasciato dall'autorità competente attestante il gruppo linguistico al quale hanno dichiarato di appartenere;

f) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.
Nomina - Assegnazione di sede - Decadenza

Il vincitore del concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 conseguirà la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano e sarà assegnato a svolgere le proprie funzioni presso la sovrintendenza scolastica di Bolzano.

Il vincitore del concorso di cui alla lettera b) del precedente art. 1 conseguirà la nomina di ispettore tecnico periferico in prova per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano e sarà assegnato a svolgere le proprie funzioni presso l'Intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca di Bolzano.

I vincitori medesimi saranno inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, a sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvedere:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo.

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per l'assunzione in servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.
Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione pedetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 16.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 207

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle tematiche pedagogico-didattiche (come ad es.: moderne metodologie e tecniche d'insegnamento, funzione ed uso dei sussidi didattici, criteri di valutazione, scopi e conseguenti modalità di attuazione dell'aggiornamento, della ricerca e della sperimentazione) e di ogni altra problematica, sempre d'ordine pedagogico-didattico, correlata all'insegnamento della seconda lingua.

Seconda prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza dell'insegnamento della seconda lingua.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi della scuola elementare e della scuola secondaria relativamente all'insegnamento della seconda lingua, anche in relazione alle competenze delle regioni, degli altri enti locali e della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola elementare e secondaria.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte tra i tre proposti dalla Commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche presentate, dovrà accertare, in particolare, nel candidato quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei temi delle scienze dell'educazione nel loro evolversi e in rapporto alle problematiche educative emergenti anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scolastica e lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese; nonché, in particolare, dei gruppi etnicolinguistici della provincia autonoma di Bolzano;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con riferimento all'insegnamento della seconda lingua;

conoscenza critica, limitatamente alla scuola dell'obbligo, delle metodologie e tecniche educative con specifico riferimento alle attività educativo-didattiche nei riguardi degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento nonché conoscenza delle norme fondamentali sull'assistenza sanitaria e l'igiene nella scuola e sulla profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, con l'aggiornamento e la sperimentazione;

conoscenza critica ed aggiornata dei contributi della ricerca scientifica e tecnologica nell'insegnamento della seconda lingua;

conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

conoscenza dei problemi relativi alla utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

conoscenza approfondita degli specifici programmi d'insegnamento;

conoscenza dei programmi d'insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia autonoma di Bolzano;

conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli della Comunità europea;

conoscenza approfondita della problematica dell'Alto Adige dal 1918 in poi e dello statuto d'autonomia della provincia di Bolzano e della sua attuazione;

conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12).

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad aun massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica numero 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore Vicario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinatore, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi venti anni. Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

1) Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente all'istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10; fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode	punti 3
con votazione da punti 100/110 a 110/110 . .	» 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 . .	» 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post-secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1.

Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguite nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari post-laurea di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso Università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle Università e negli istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso i coefficienti numerici di valutazione entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4705)

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, tra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Veduto il decreto ministeriale 28 aprile 1983, con il quale si è provveduto alla modifica del decreto ministeriale 13 agosto 1979 relativo alla ripartizione funzionale e territoriale della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984 con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che alla data del 10 settembre 1983 risultano disponibili sessantotto posti nella qualifica di ispettore tecnico periferico per la scuola media, di cui uno da riservare alle scuole con lingua d'insegnamento slovena;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Per il numero dei posti, per i settori e, se previsti, per i sottosettori d'insegnamento appresso indicati e per il contingente di posti da destinare alle scuole in lingua slovena, sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico in prova per la scuola media:

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Note
1	5	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	
2	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	Riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena
3	23	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere	
4	4	Settore linguistico espressivo - sottosettore educazione artistica	
5	14	Settore linguistico espressivo - sottosettore educazione musicale	
6	11	Settore scienze matematiche e naturali	
7	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali	
8	6	Settore educazione fisica e sportiva	

Art. 2.

Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 il personale direttivo e docente di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

b) i presidi e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori ed i rettori dei convitti nazionali;

d) le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato;

e) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

f) gli insegnanti dei conservatori di musica delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia previsto.

Il personale docente deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

L'effettivo servizio di ruolo, le qualifiche ed il titolo di studio previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Al concorso di cui al numero 2 del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale direttivo e docente appartenente ad una delle categorie sopra indicate, titolare in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. I candidati medesimi dovranno allegare ad ognuna di esse e, comunque, all'ultima domanda presentata, l'elenco, su carta libera, debitamente sottoscritto, dei concorsi a ispettore tecnico periferico ai quali avranno chiesto di partecipare.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare, indicandone il numero d'ordine, il numero dei posti, il settore e, se previsto, il sottosettore di insegnamento, come risultano indicati nel precedente articolo uno;

d) il titolo di studio di cui è in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio.

I candidati che intendano partecipare al concorso di cui al numero 2 del precedente art. 1 del presente decreto dovranno, inoltre, dichiarare di essere titolari in istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena;

f) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi. In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

g) di non aver riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

h) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

i) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposto a procedimento penale;

l) il domicilio nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o opere artistiche o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni e legalizzazioni. I candidati dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato redatto in lingua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni;

2) elenco in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche, di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum*, in cinque copie sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e/o di direzione, in carta semplice.

I candidati che partecipino a più concorsi per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico indetti con il presente provvedimento e con i decreti ministeriali del 6 luglio 1984, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* debbono allegare la predetta documentazione, le pubblicazioni e le opere artistiche di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda e corredare le altre di fotocopia della documentazione medesima (escluse le pubblicazioni e le opere artistiche) sottoscritta per autentica dagli interessati. Queste ultime domande dovranno inoltre contenere l'esplicito riferimento a quella cui viene allegata la documentazione in originale, le pubblicazioni e le opere artistiche.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire in tre esemplari, da distribuire in tre plichi distinti le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o al sottosettore di insegnamento oggetto del concorso al quale chiede di partecipare.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dallo elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco. Sul pacco con cui vengono rimesse le pubbli-

cazioni dovrano essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Entro lo stesso termine e con le modalità sopra stabilite per le pubblicazioni, gli interessati dovranno far pervenire le eventuali opere artistiche.

Art. 6.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, la esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, costituite ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, saranno nominate con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

Alla commissione esaminatrice del concorso di cui al n. 2 del precedente art. 1 è aggregato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, un docente universitario di lingua slovena.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove di esame

Le prove di esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nel settore o, se previsto, nel sottosettore di insegnamento al quale il concorso si riferisce;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti, le pubblicazioni e le opere artistiche o parti di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla com-

missione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 2ª. entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il vincitore del concorso di cui al numero 2 del precedente art. 1 dovrà produrre, inoltre, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la titolarità nelle istituzioni scolastiche previste nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina Assegnazione di sede Decadenza

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per la scuola media per il settore e, se previsto, per il sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso al quale hanno partecipato e saranno assegnati a svolgere le loro funzioni, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, nelle sedi degli uffici scolastici regionali o interregionali disponibili all'epoca della nomina.

In particolare il vincitore del concorso di cui al n. 2 del citato art. 1 sarà assegnato alla sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I vincitori medesimi saranno inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, ai sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolstico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo;

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per l'assunzione del servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

Documenti, pubblicazioni ed opere artistiche presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti, delle pubblicazioni e delle opere artistiche.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: Falcucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 325

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle tematiche pedagogico-didattiche (come ad esempio: moderne metodologie e tecniche d'insegnamento, funzione ed uso dei sussidi didattici, criteri di valutazione, scopi e conseguenti modalità di attuazione dell'aggiornamento, della ricerca e della sperimentazione) e di ogni altra problematica, sempre d'ordine pedagogico-didattico, correlata al settore o, se previsto, al sottosettore d'insegnamento per il quale concorre.

Seconda prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle discipline del settore o, se previsto, del sottosettore d'insegnamento per il quale concorre.

La prova potrà avere carattere interdisciplinare.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi di insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre, anche in relazione alle competenze della Regione e degli altri enti locali, nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola secondaria.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte tra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche presentate, dovrà accertare, in particolare, nel candidato, quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei temi delle scienze dell'educazione nel loro evolversi ed in rapporto alle problematiche educative emergenti, anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scolastica e lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con riferimento al settore o, se previsto, al sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, con l'aggiornamento e la sperimentazione ivi compreso il problema dell'inserimento degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento;

conoscenza critica ed aggiornata dei contributi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

conoscenza dei problemi relativi alla utilizzazione in chiave didattica dei beni cultural, naturalistici e ambientali;

conoscenza approfondita degli specifici programmi di insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre;

conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

Per quanto concerne il settore linguistico-espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere, il colloquio, almeno in parte, si svolgerà in una delle lingue straniere, a scelta del candidato, fra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico italiano.

Allegato *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12).

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore vicario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinatore, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi venti anni. Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

1) Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente alla istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione i titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10: fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode . . . . punti 3
con votazione da punti 100/110 a 110/110 . . . » 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 . . . » 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post-secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1.

Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguite nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari post-lauream di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso Università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle Università e negli istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso i coefficienti numerici di valutazione, entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4706)

Concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Sato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, tra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 relativo al personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto ministeriale 28 aprile 1983, art. 2, con il quale si è provveduto alla modifica del decreto ministeriale 13 agosto 1979, relativo alla ripartizione funzionale e territoriale della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti di arte ed i licei artistici;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984, con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che alla data del 10 settembre 1983 risultano disponibili settanta posti nella qualifica di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Per il numero dei posti, per i settori e, se previsti, per i sottosettori d'insegnamento appresso indicati, sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico in prova per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici:

Numero d'ordine	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento cui i concorsi si riferiscono
—	—	—
1	4	Settore linguistico espressivo - sottosettore **materie letterarie**
2	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere

Numero d'ordine	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento cui i concorsi si riferiscono
—	—	—
3	6	Settore linguistico espressivo - sottosettore discipline plastico visuali per gli istituti d'arte ed i licei artistici
4	10	Settore scienze storiche e sociali
5	3	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore matematica e fisica
6	4	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore scienze naturali e geografiche
7	5	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline agrarie
8	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche
9	3	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline economiche ed amministrative
10	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline architettoniche edili e topografiche
11	7	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche
12	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline di chimica e chimica applicata
13	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche
14	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline tecnico professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici
15	2	Settore educazione fisica e sportiva

Art. 2.

Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 il personale direttivo e docente di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

b) i presidi e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori ed i rettori dei convitti nazionali;

d) le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Sato;

e) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

f) gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia previsto.

Il personale docente deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'effettivo servizio di ruolo, le qualifiche ed i titoli di studio prescritti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. I candidati medesimi dovranno allegare ad agnuna di esse, e, comunque, all'ultima domanda presentata, l'elenco, su carta libera, debitamente sottoscritto, dei concorsi ad ispettore tecnico periferico ai quali avranno chiesto di partecipare.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare, indicandone il numero d'ordine, il numero dei posti, il settore e, se previsto, il sottosettore d'insegnamento come risultano indicati nel precedente art. 1;

d) il titolo di studio di cui è in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio;

f) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi. In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

g) di non avere riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

h) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417;

i) di non essere o essere stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, e di non essere sottoposto a procedimento penale;

l) il domicilio, nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o opere artistiche o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni e legalizzazioni.

I candidati dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato, redatto in lingua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni;

2) elenco, in carta semplice e in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche, di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum* in carta semplice, in cinque copia, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sulla attività e carriera didattica e/o di direzione.

I candidati che partecipino a più concorsi per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico indetti con il presente provvedimento e con i decreti Ministeriali del 6 luglio 1984 pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale* debbono allegare la predetta documentazione, le pubblicazioni e le opere artistiche di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda e corredare le altre di fotocopia della documentazione medesima (escluse le pubblicazioni e le opere artistiche) sottoscritta per autentica dagli interessati. Queste ultime domande dovranno, inoltre, contenere l'esplicito riferimento a quella cui viene allegata la documentazione in originale, le pubblicazioni e le opere artistiche.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire, in tre esemplari, da distribuire in tre plichi distinti, le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o al sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso al quale chiede di partecipare.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco. Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Entro lo stesso termine e con le modalità sopra stabilite per le pubblicazioni, gli interessati dovranno far pervenire le eventuali opere artistiche.

Art. 6.

Esclusione

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, costituite ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, saranno nominate con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove di esame

Le prove d'esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento al quale il concorso si riferisce;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione 8 ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti, le pubblicazioni e le opere artistiche o parti di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3. Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina - Assegnazione di sede - Decadenza

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore e, se previsto, per il sottosettore di insegnamento oggetto del concorso al quale hanno partecipato e saranno assegnati a svolgere le loro funzioni, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, nelle sedi degli uffici scolastici regionali od interregionali disponibili all'epoca della nomina.

I vincitori medesimi saranno inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, ai sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dal Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo;

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per la assunzione del servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

I documenti, le pubblicazioni e le opere artistiche presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso guirisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti, delle pubblicazioni e delle opere artistiche.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 324

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle tematiche pedagogico-didattiche (come ad esempio: moderne metodologie e tecniche d'insegnamento, funzione ed uso dei sussidi didattici, criteri di valutazione, scopi e conseguenti modalità di attuazione dell'aggiornamento, della ricerca e della sperimentazione) e di ogni altra problematica, sempre d'ordine pedagogico-didattico, correlata al settore o, se previsto, al sottosettore d'insegnamento per il quale concorre.

Seconda prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle discipline del settore o, se previsto, del sottosettore d'insegnamento per il quale concorre.

La prova potrà avere carattere interdisciplinare.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi di insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre, anche in relazione alle competenze della regione e degli altri enti locali, nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola secondaria.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte tra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche presentate, dovrà accertare, in particolare, nel candidato, quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei temi delle scienze dell'educazione nel loro evolversi ed in rapporto alle problematiche educative emergenti, anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scolastica e lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con riferimento al settore o, se previsto, al sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connnesi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, con l'aggiornamento e la sperimentazione ivi compreso il problema dell'inserimento degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento;

conoscenza critica ed aggiornata dei contributi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

conoscenza dei problemi relativi all'utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

conoscenza approfondita degli specifici programmi d'insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre;

conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea;

conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale;

Per quanto concerne il settore linguistico-espressivo, sottosettore lingue e civilità straniere, il colloquio, almeno in parte, si svolgerà in una delle lingue straniere, a scelta del candidato, fra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico italiano.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12).

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore vincario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinnatore, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi venti anni. Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

1) Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente alla istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione i titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10: fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode .	punti 3
con votaizone da punti 100/110 a 110/110 .	» 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 . .	» 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post-secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1.

Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari *post-lauream* di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso Università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento uniersitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle Università e negli istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso i coefficienti numerici di valutazione, entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4707)

Concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti complessivi di ispettore tecnico periferico riservati alla scuola secondaria in lingua italiana ed alla scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 955/82, recanti norme sulla imposta di bollo;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riguardante la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, contenente, tra l'altro, la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e la ristrutturazione degli organici;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 relativo al personale della scuola di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, contenente norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, contenente norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduti il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, relativo all'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano;

Veduti in particolare gli articoli 14 e 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Veduto il decreto ministeriale 28 aprile 1983 con il quale, nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici periferici, si è provveduto, tra l'altro, alla ripartizione funzionale dei quattro posti in organico previsti per la scuola secondaria nella provincia di Bolzano;

Veduto il deceto ministeriale 4 luglio 1984, con il quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico;

Considerato che occorre provvedere alla copertura dei quattro posti di ispettore tecnico periferico riservati alla scuola secondaria in lingua italiana ed in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano come previsto dal citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Per il numero dei posti per i settori e per il sottosettore di insegnamento appresso indicati sono indetti i seguenti quattro concorsi per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico in prova per la scuola secondaria in lingua italiana e per la scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano:

a) *Scuola secondaria in lingua italiana*:

un posto - settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie.

b) *Scuola secondaria in lingua tedesca*:

un posto - settore linguistico espressivo;

un posto - settore scienze matematiche e naturali;

un posto - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare al concorso per la scuola secondaria in lingua italiana il personale direttivo e docente di ruolo appartenente al gruppo linguistico italiano o ladino, titolare in istituzioni scolastiche della provincia autonoma di Bolzano con lingua di insegnamento italiana o in istituzioni scolastiche delle località ladine; ai concorsi per la scuola secondaria in lingua tedesca è ammesso a partecipare il personale direttivo e docente di ruolo appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino titolare in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o in istituzioni scolastiche delle località ladine.

Il personale di cui al precedente comma deve, inoltre, appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

b) i presidi e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori ed i rettori dei convitti nazionali;

d) le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato;

e) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

f) gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia previsto.

Il personale docente deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'effettivo servizio di ruolo, le qualifiche e il titolo di studio previsti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda, che verrà presentata a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. I candidati medesimi dovranno allegare ad ognuna di esse, e, comunque all'ultima domanda presentata, l'elenco, in carta libera debitamente sottoscritto, dei concorsi ad ispettore tecnico periferico ai quali avranno chiesto di partecipare.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il concorso cui intende partecipare, indicando la scuola secondaria in lingua italiana o in lingua tedesca ed il settore e, se previsto, il sottosettore di insegnamento come risultano indicati nel precedente art. 1;

d) il titolo di studio di cui èin possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

e) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale presta attualmente servizio.

I candidati che intendano partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, dovranno dichiarare di appartenere al gruppo linguistico italiano o ladino e di essere titolari in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento italiana della provincia autonoma di Bolzano o delle località ladine.

I candidati che intendano partecipare ad uno o più concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, dovranno dichiarare di appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino e di essere titolari in istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o delle località ladine;

f) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi.

In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

g) di non aver riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

h) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

i) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposto a procedimento penale;

l) il domicilio nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni od opere artistiche o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale, o in copia autenticata che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo, sulle autenticazioni e legalizzazioni. I candidati al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato redatto in lingua diversa dall'italiano, con esclusione delle pubblicazioni; i candidati ai concorsi di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 1 dovranno allegare la fedele traduzione in italiano o in tedesco dei documenti presentati, escluse le pubblicazioni, redatti in lingua diversa dall'italiano e dal tedesco;

2) elenco in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in carta semplice sottoscritto dal candidato delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum* in carta semplice in cinque copie, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sulla attività e carriera didattica e/o di direzione.

I candidati che partecipino a più concorsi per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico indetti con il presente provvedimento e con il decreto ministeriale del

6 luglio 1984 pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* debbono allegare la predetta documentazione, le pubblicazioni e le opere artistiche di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda e corredare le altre di fotocopia della documentazione medesima (escluse le pubblicazioni e le opere artistiche) sottoscritta per autentica dagli interessati.

Queste ultime domande dovranno inoltre contenere l'esplicito riferimento a quella cui viene allegata la documentazione in originale, le pubblicazioni e le opere artistiche.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande e separatamente dalle stesse e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire in tre esemplari, da distribuire in tre plichi distinti, le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o al sottosettore di insegnamento oggetto del concorso al quale chiede di partecipare.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso ad ispettore tecnico periferico ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Entro lo stesso termine e con le modalità sopra stabilite per le pubblicazioni, gli interessati dovranno far pervenire le eventuali opere artistiche.

Art. 6.

Esclusione

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione la esclusione dal concorso di coloro che non risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvoché sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato dal precedente art. 3.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, costituite ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, saranno nominate con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è aggregato un docente universitario di lingua tedesca ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Art. 9.

Prove d'esame

Le prove di esame constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma fissato nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nel settore o, se previsto, nel sottosettore di insegnamento al quale il concorso si riferisce;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

I candidati che partecipano al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 per la scuola secondaria in lingua italiana dovranno sostenere le prove in lingua italiana.

I candidati che partecipano ai concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 per la scuola secondaria in lingua tedesca dovranno sostenere le prove in lingua tedesca.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1984 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candiati avranno a disposizione otto ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La commissione esaminatrice stabilisce, ove previsto dalla medesima tabella, preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio stabilito.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Non saranno presi in considerazione i documenti, le pubblicazioni e le opere artistiche, o parte di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3.

Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta sarà formata dalla commissione esaminatice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenie al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimiliati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il vincitore del concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovrà produrre un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o ladino e la titolarità nelle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento italiana o in istituzioni scolastiche delle località ladine previste dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 dovranno produrre un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco o ladino e la titolarità nelle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento tedesca o in istituzioni scolastiche delle località ladine previste dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina - Assegnazione di sede - Decadenza

Il vincitore del concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 conseguirà la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per la scuola secondaria in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano per il settore d'insegnamento linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie e sarà assegnato a svolgere le proprie funzioni presso la sovrintendenza scolastica della povincia autonoma di Bolzano.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per la scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano per il settore di insegnamento oggetto del concorso al quale hanno partecipato e saranno assegnati a svolgere le loro funzioni presso l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

I vincitori medesimi saranno inquadrati nell'8ª qualifica funzionale, ai sensi della vigente normativa.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dal Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici periferici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico periferico in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo;

ovvero a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per l'assunzione del servizio.

Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati, che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

I documenti, le pubblicazioni e le opere artistiche presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giuisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso.

Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso, e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti, delle pubblicazioni e delle opere artistiche.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 323

ALLEGATO A

PRGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle tematiche pedagogico-didattiche (come ad esempio: moderne metodologie e tecniche d'insegnamento, funzione ed uso dei sussidi didattici, criteri di valutazione, scopi e conseguenti modalità di attuazione dell'aggiornamento, della ricerca e della sperimentazione) e di ogni altra problematica, sempre d'ordine pedagogico-didattico, correlata al settore o, se previsto, al sottosettore di insegnamento per il quale concorre.

Seconda prova scritta

Il candidato dovrà dimostrare specifica ed approfondita conoscenza delle discipline del settore o, se previsto, del sottosettore d'insegnamento per il quale concorre.

La prova potrà avere carattere interdisciplinare.

Terza prova scritta

La prova verterà sulla trattazione di un tema diretto ad accertare la puntuale conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi i programmi d'insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre, anche in relazione alle competenze delle regioni, degli altri enti locali e della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea, relativamente alla scuola secondaria.

Per ciascuna prova scritta il candidato dovrà svolgere uno dei temi estratto a sorte tra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale

La prova, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni od opere artistiche presentate; dovrà accertare, in particolare, nel candidato, quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei temi delle scienze dell'educazione nel loro evolversi ed in rapporto alle problematiche educative emergenti, anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scclastica e lo sviluppo cultuale e socio-economico del Paese;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con riferimento al settore o, se previsto, al sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento e l'assistenza tecnico-didattici, con l'aggiornamento e la sperimentazione ivi compreso il problema dell'inserimento degli alunni che presentino minorazioni nello sviluppo fisico, sensoriale e psichico o anomalie nel comportamento;

conoscenza critica ed aggiornata dei contributi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento per il quale il candidato concorre;

conoscenza adeguata dei problemi relativi alla formazione iniziale e a quella in servizio dell'insegnante;

conoscenza dei problemi relativi alla utilizzazione in chiave didattica dei beni culturali, naturalistici e ambientali;

conoscenza approfondita degli specifici programmi di insegnamento del settore e sottosettore per cui si concorre;

conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo;

conoscenza approfondita dell'ordinamento scolastico italiano e della relativa legislazione nonché aggiornata informazione sugli ordinamenti scolastici esteri con particolare riguardo a quelli dei Paesi della comunità europea;

conoscenza approfondita della tematica dell'Alto Adige dal 1918 in poi e dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano e della sua attuazione;

conoscenza delle principali fonti bibliografiche sugli argomenti della prova orale.

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 12).

1) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 5.

2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella scuola statale compresa nei contingenti, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quelli per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3.

3) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nel contingente, di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 2.

4) Servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo nelle scuole ed istituti di educazione statali compresi nei contingenti, di cui al 1 comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre: fino ad un massimo di punti 1.

5) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nel contingente di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,35.

6) Incarico di direzione nella scuola statale in Italia e/o all'estero, compresa nei contingenti di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, diversi da quello per il quale si concorre, di durata non inferiore ad un anno scolastico: fino ad un massimo di punti 0,30.

7) Incarico di vice preside o vice direttore, di collaboratore vicario e, limitatamente ai concorsi per il settore di educazione fisica, di coordinatore, di durata non inferiore ad un anno solastico: fino ad un massimo di punti 0,15.

8) Incarichi ispettivi: fino ad un massimo di punti 0,20.

Si valuta il servizio scolastico prestato negli ultimi venti anni. Per ciascuna voce la commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente, e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati, in ragione della coerenza del servizio con il settore e/o sottosettore di insegnamento oggetto del concorso, i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro il punteggio massimo indicato.

B) *Titoli di studio e di cultura* (massimo punti 12).

1) Laurea di ammissione al concorso e, limitatamente alla istruzione artistica, titolo di studio posseduto: saranno presi in considerazione i titoli conseguiti con il punteggio proporzionalmente non inferiore a 8/10; fino ad un massimo di punti 3.

La laurea si valuta:

con lode . . . . punti 3
con votazione da punti 100/110 a 110/110 . . » 2
con votazione da punti 88/110 a 99/110 . . » 1

2) Altro diploma di laurea; altro diploma di istituto di istruzione superiore e/o post secondaria; limitatamente all'istruzione artistica altro titolo di studio posseduto: fino ad un massimo di punti 1. Si valuta un solo titolo.

3) Abilitazioni all'insegnamento nella scuola materna e in quella secondaria ed artistica conseguite in esami di stato ed idoneità conseguite nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente ed educativo nella scuola statale: fino ad un massimo di punti 0,50.

4) Inclusione in terna per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica: fino ad un massimo di punti 0,50.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami e/o per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale: fino ad un massimo di punti 1.

6) Idoneità conseguita nei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo: fino ad un massimo di punti 2.

7) Superamento di concorso di merito distinto per titoli ed esami: fino ad un massimo di punti 1.

8) Diplomi universitari *post-lauream* di specializzazione e/o perfezionamento: fino ad un massimo di punti 1,50.

9) Maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso Università italiane e straniere: fino ad un massimo di punti 1.

10) Incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle Università e negli istituti di istruzione superiore, sempre che non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore: fino ad un massimo di punti 0,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente e comunque prima dell'inizio della revisione degli elaborati in ragione della coerenza del titolo al settore e/o sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso i coefficienti numerici di valutazione, entro i punteggi massimi indicati.

C) *Pubblicazioni* (massimo punti 6).

Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato, a stampa, nel testo. Non saranno comunque presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

(4708)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(5651134/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.